

SPORT ACADEMY



AsdEps Centro Studi & Ricerche

**Ordine dei Giornalisti
d'Abruzzo**
Seminario di Formazione
Pescara - 14 dicembre 2015

La Giustizia Sportiva

Dott. Giuseppe Tambone

*Direttore Sportivo Abilitato FIGC
Specialista in Diritto ed Economia
dello Sport nell'Unione Europea*

La giustizia non esiste di per sè ma solo nei rapporti reciproci e in quei luoghi nei quali si è stretto un patto circa il non recare nè ricevere danno

Epicuro

Lo sport "istituzionalizzato"

Il fenomeno giuridico della *giustizia sportiva* prende forma nell'ambito di quello che è possibile definire come lo "sport istituzionalizzato", vale a dire quell'insieme di organi e funzioni che riescono a dar vita ad una produzione normativa finalizzata a disciplinare i rapporti rilevanti. Proprio all'interno di questo sistema vengono ad emergere possibili **conflitti** in merito alla **interpretazione** ed all'**applicazione** proprio di tali norme.



Da gioco a sport



Il vero momento attraverso cui viene a compiersi la nascita della concezione organizzata dello sport si ha con il passaggio **dalla concezione ludica a quella organizzata**, quindi dalla pratica occasionale a quella programmata. Una simile struttura dell'attività presuppone l'esistenza di un apparato in grado non solo di consentire lo svolgimento delle gare sul piano tecnico ma anche di curare gli aspetti organizzativi e normativi che ne sono il presupposto.

La stessa concezione di **SPORT** è, difatti, legata alla possibilità di garantire - ai fini della sua misurazione (*record*) - standard di svolgimento per ogni singola gara.

Principali problematiche

ORDINAMENTO SPORTIVO

- ❖ **GIURIDICITA'**
- ❖ **AUTONOMIA**

Natura degli atti "sportivi"

Natura antigiuridica

Considerati come sistemi di natura prevalentemente *tecnica* (Furno) oppure legati a principi ispiratori del "*fair play*" (Carnelutti)

Natura convenzionale

Le disposizioni delle organizzazioni sportive venivano parificate ai modelli giuridici caratterizzati dal "*patto sociale*" tra gli associati.

Il "*diritto dei privati*" (Cesarini Sforza) fu il primo passaggio evolutivo

Pluralità degli ordinamenti

"ubi societas, ibi ius e ubi ius, ibi societas"

Gurvitch

"Lo Stato non è che un piccolo lago nel grande mare del diritto che lo circonda da ogni parte" (1932). Il sistema giuridico risulta essere un sotto sistema del sistema sociale.

Santi Romano

a) *"ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e ogni istituzione è un ordinamento giuridico"*

b) *ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni*

Caratteristiche dell'ordinamento sportivo

Giannini

Elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici nello sport:

- a) *plurisoggettività* (presenza di persone fisiche ed entità associative)
- b) *organizzazione* (apparati incaricati di curare l'attività e di regolare - attraverso funzioni normative - la disciplina e la risoluzione dei conflitti interni)
- c) *normazione* (complesso di norme destinate a regolare ogni fatto rilevante all'interno del sistema sportivo)

Autonomia ordinamento sportivo

Tale aspetto è legato alla capacità delle organizzazioni sportive di poter regolamentare il proprio ambito di attività con piena legittimità.

L'ordinamento sportivo pur avendo caratteristiche di originalità, non è dotato di sovranità: l'efficacia delle sue norme si fonda sulla forza propria e non di altri ordinamenti ma non ha un "territorio" come elemento costitutivo.


Nel rispetto di questi elementi di ordinarietà, sia a livello sovranazionale che nazionale, l'ordinamento sportivo ha necessità di uno specifico **riconoscimento**.

Le fonti di tale "diritto" possono rinvenirsi in:

- Norme e regolamenti dell'ordinamento internazionale (CIO)
- Costituzione e leggi (STATO)

L'organizzazione dello sport internazionale

Dal punto di vista organizzativo, la Carta Olimpica individua e regola i soggetti chiamati a partecipare alla realizzazione dei fini del **Movimento Olimpico**. I tre principali riferimenti, di carattere permanente, sono il Comitato Internazionale Olimpico (**CIO**), le Federazioni Sportive Internazionali (**FSI**) ed i Comitati Olimpici Nazionali (**CON**). Accanto a loro è considerato anche un altro organismo, la cui funzione è certamente di tipo permanente ma la cui struttura è temporanea e soggetta ad avvicendamenti ciclicamente determinati, quale il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (**COGO**).



Ordinamento sportivo internazionale

Le fonti normative

Per poter gestire tutti i processi organizzativi ed i processi di sviluppo delle azioni e dei processi (compresi quelli di risoluzione interna delle controversie), l'intero impianto deve poter contare su un ben strutturato sistema delle fonti giuridiche. Anche in questo caso, il modello è molto rigido:



Ordinamento Sportivo Italiano

Il quadro organizzativo e regolamentare italiano prevede l'esistenza di tre elementi associativi:

- il **CONI** (*status publicistico*)
- le **FSN/DSA/EPS** (*status privatistico*)
- le **ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE** (*status privatistico*)

All'interno di questi enti è possibile per le presone fisiche (atleti, dirigenti, tecnici) svolgere l'attività sportiva.

CONI

Federazioni Sportive Nazionali

Discipline Sportive Associate

Enti di Promozione Sportiva

ASSOCIAZIONI/SOCIETA'
SPORTIVE

Atleti-dirigenti-tecnici

Domanda: l'attività sportiva in Italia è realmente "libera"?

Le leggi italiane in materia di sport

Non esiste alcun riferimento specifico nella nostra Carta Costituzionale rispetto allo sport.

Esso - in senso letterale ma del tutto improprio dal punto di vista tematico e giuridico - viene inserito all'art. 117 ("*ordinamento sportivo*") in merito alla materia di concorrenza normativa tra Stato e Regioni.

Il quadro normativo nazionale entro cui si sviluppa l'attività sportiva vera e propria si compone di:

- **COSTITUZIONE REP. ITALIANA**
- **LEGGI SPECIFICHE** relative all'ambito sportivo quali:
 - Legge 23 marzo 1981 n. 91 (*Rapporti tra società e sportivi professionisti*)
 - Legge 17 ottobre 2003 n. 280 (*Disposizioni in materia di giustizia sportiva*)
 - D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 ("*Disciplina della titolarità della commercializzazione dei diritti audiovisivi e relativa ripartizione delle risorse*")
 - Legge 13 dicembre 1989 n. 401 ("*Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*")
- **LEGGI IN MATERIE COLLEGATE** quali:
 - diritto societario
 - fiscalità
 - contabilità e bilancio
 - sicurezza pubblica
 - scommesse sportive

La Costituzione Italiana e lo sport

ART. 2.

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

ART. 18.

*I cittadini hanno diritto di **associarsi liberamente**, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La Costituzione Italiana e lo sport

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'esercizio dell'attività sportiva in Italia

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Articolo 1. Attività sportiva. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Legge 17 Ottobre 2003, n. 280

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

Rapporti tra ordinamenti

I rapporti tra l'ordinamento giuridico nazionale e quello sportivo è regolato secondo un rigido schema in base al quale:

- a) l'ordinamento sportivo è un ordinamento con potestà ed autonomia normativa di rango **secondario, derivato** e **riconosciuto** dal primo, rispetto al quale ha soggezione gerarchica;
- b) le norme dell'ordinamento sportivo godono di una caratteristica di **specificità** finchè rientrano nell'alveo dell'autonomia concessa / riconosciuta e sempre nell'ambito della compatibilità con i principi generali dell'ordinamento sovraordinato;

I regolamenti sportivi

Differenziati per la propria natura e per i contenuti, i cosiddetti **REGOLAMENTI SPORTIVI**

presentano le seguenti caratteristiche:

- a) valore di normazione secondaria derivata;
- b) riserva di materia;
- c) interdisciplinarietà (rimandi)

Regolamenti associativi
STATUTO
REGOLAMENTI ELETTIVI

Regolamenti organici
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'
SPORTIVA
RAPPORTI TRA I SOGGETTI

Regolamenti di giustizia
CODICE DI GIUSTIZIA

Regolamenti speciali
ANTIDOPING, LICENZE

Giustizia Sportiva /Giustizia Ordinaria

Riparto di giurisdizione (Legge 280/2003)

Livello Statale
GIUDICE AMMINISTRATIVO

Livello Coni

Livello endofederale

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'**ordinamento sportivo** la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;*

b) *i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;*

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli **organi di giustizia dell'ordinamento sportivo**.

Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, **ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo** ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del **giudice amministrativo**. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

Clausola compromissoria/ Vincolo di giustizia

La partecipazione all'attività sportiva è di libera e si concretizza attraverso un contratto per adesione (il cosiddetto **tesseramento**) che immette il soggetto praticante all'interno di quel complesso sistema normativo - costituito dai regolamenti - che fanno emergere diritti ma anche obblighi.

Ai fini del funzionamento della giustizia sportiva, bisogna ricordare i seguenti elementi, evidenziandone soprattutto, i caratteri distintivi.

VINCOLO DI GIUSTIZIA

Caratteristico dei contratti per adesione, esso presuppone l'obbligo per i soggetti di **rispettare le decisioni degli organi di giustizia** e di adire, per la risoluzione di ogni vicenda connessa con l'attività sportiva, gli organi previsti dall'organizzazione sportiva.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Caratteristica dei contratti di tipo economico, essa presuppone la devoluzione a specifici organismi (collegi arbitrali) la risoluzione di conflitti attinenti l'esecuzione degli obblighi di ciascuna parte all'interno dei rapporti corrispettivi (prestazione/compenso) e delle modalità di svolgimento degli stessi.

Codice di Giustizia FIGC

Art. 1bis

Doveri e obblighi generali

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.


Giustizia Sportiva

Organi e gerarchia

Rispettando una serie di specifiche prescrizioni relativamente alla **materia del contendere**, dei **tempi** e delle **procedure**, è possibile tratteggiare il quadro complessivo di organi ed il rapporto gerarchico che è posto alla base dell'intero quadro.



Organi, attori e competenze F.I.G.C.



La norma sportiva

E' una norma giuridica?

- **imperatività**: è un comando (prescrizione) la cui trasgressione comporta l'applicazione di una sanzione o comunque la produzione di ulteriori effetti previsti dall'ordinamento;
- **coercibilità**: pur in presenza di norme talvolta sprovviste di sanzione, nell'ottica della giuridicità della norma, la coercibilità va riferita, più che alle singole norme, all'ordinamento giuridico, cioè al «sistema» costituito dalle norme medesime;
- **esteriorità**: i comportamenti umani che si manifestano all'esterno sono un elemento differenzia la norma giuridica (e dunque il diritto), fondato sulla esteriorità (eteronoma), dalla norma morale fondata invece sulla interiorità (autonoma);
- **generalità e astrattezza**: esse rappresentano un insieme di situazioni possibili e, per tale ragione, consentono alla norma di essere indefinitivamente applicata, creando categorie di fatti e comportamenti uniformi (impersonalità ed astrattezza).

La norma e la sanzione

NORME PRECETTO

(norma di condotta)

E' un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata finalizzata ed a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti.

Il precetto contiene la fattispecie astratta, cioè la descrizione del **fare o non fare**, e assume la forma di un **comando** nei reati a condotta omissiva e di **divieto** nei reati a condotta commissiva.

SANZIONE

E' la conseguenza giuridica tipica collegata all'illecito, ossia alla violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma-precetto.

In generale, consiste nella limitazione di diritti o nell'imposizione di obblighi al soggetto responsabile.

Può essere risarcitoria (reintegra del danno) oppure punitiva (afflizione del trasgressore): la sanzione punitiva colpisce il comportamento illecito in sé, quella risarcitoria le sue conseguenze, cercando di compensarle.

Le responsabilità

(art. 4)

DIRETTA

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.

OGGETTIVA

2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5.

3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.

PRESUNTA

5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

Le fattispecie

L'art.1 obbliga - in qualità di norma residuale e di chiusura - tutti i tesserati a comportarsi "*secondo i principi di LEALTA', CORRETTEZZA e PROBITA' in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*".

Art. 17

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. *La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa.*

DICHIARAZIONI LESIVE

DIVIETO DI SCOMMESSE / OBBLIGO DI DENUNCIA

ILLECITO SPORTIVO / OBBLIGO DI DENUNCIA

VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI, RAPPORTI E CONTROLLI SOCIETARI

Art. 9 Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

1. *Quando **tre o più soggetti** tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art.19, comma 1.*

Le sanzioni società

Ammonizione

Ammenda

(Diffida)

Porte Chiuse

Settore senza spettatori

Squalifica Campo

Penalizzazione

Retrocessione ultimo posto

Esclusione campionato

Non assegnazione titolo

Divieto tesseramento calciatori

AFFLITTIVITA'

- la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

Le sanzioni dei tesserati

Ammonizione

Ammenda

(Diffida)

Squalifica

Inibizione

**(giornate o tempo
determinato)**

Esclusione dai ranghi federali

Preclusione

SQUALIFICA A FINE STAGIONE

Tutte le sanzioni di natura sportiva (squalifica di gara/e) devono essere scontate nella competizione in cui sono state comminate.

Nel caso di un cambio di club o di superamento di limiti di età (categorie giovanili), la sanzione deve essere scontata nella prima gara ufficiale della Prima Squadra del nuovo club.

Focus / Divieto di scommessa

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al **SETTORE PROFESSIONISTICO** è fatto divieto di **effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona**, anche presso i **soggetti autorizzati** a riceverle, o di **agevolare scommesse di altri** con **atti univocamente funzionali** alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

DIVIETO ASSOLUTO PER I PROFESSIONISTI

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al **SETTORE DILETTANTISTICO** e al **SETTORE GIOVANILE** è fatto divieto di **effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona**, presso **soggetti non autorizzati** a riceverle, o di **agevolare scommesse di altri** con **atti univocamente funzionali** alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i **soggetti autorizzati** a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

DIVIETO LIMITATO PER I DILETTANTI

Focus / Illecito sportivo

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

- 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.*
- 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.*
- 6. In caso di **pluralità di illeciti** ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.*

Focus / Obbligo di denuncia illecito

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano **venuti a conoscenza in qualunque modo** che società o persone **abbiano posto o stiano per porre in essere** taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Alterazione gare (1.401/89)

Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Art.1 Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque **offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti** ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero **compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo**, è punito con la ~~reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni~~. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al **partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa**.
3. Se il risultato della competizione è **influyente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse** regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da ~~tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni~~.

ATTENZIONE!!!!

Con la legge 17 ottobre 2014 n. 146 la pena detentiva è stata aumentata a 9 anni ed è stato consentito l'uso di intercettazioni e legittimato l'arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere.

Alterazione gare (1.401/89)

Art.2

Non influenza del procedimento penale.

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio **non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.**
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 **non preclude** il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del **procedimento disciplinare sportivo.**
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere **copia degli atti del procedimento penale** ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

Nota

L'illecito relativo all'alterazione delle gare è una **FATTISPECIE A CONSUMAZIONE ANTICIPATA** tanto nel riferimento codicistico penale che sportivo, per cui tutto il focus sarà sull'effettivo **compimento degli "atti diretti"** e **non sull'effettiva riuscita né in termini di risultato che di mezzi.**

Grazie!



www.giuseppetambone.it

**DOTT.
GIUSEPPE TAMBONE**

e-mail:

dirittosportivo@libero.it